



Ministero delle
Sviluppo Economico

DG AMTC



DG SANCO



Provincia Autonoma
di Bolzano


REGOLAMENTO CE 1107 /2006 RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI DISABILI

ILLUSTRIAMO I CONTENUTI DEL NUOVO REGOLAMENTO, PARZIALMENTE IN VIGORE DAL 26 LUGLIO SCORSO

Il 26 luglio è entrato in vigore parte del Regolamento CE 1107/ 2006 che prevede l'adeguamento per vettori aerei ed aeroporti agli standard europei in materia di accessibilità del trasporto aereo per i passeggeri disabili o con limitata mobilità. Questa normativa comunitaria mira a definire molti aspetti che riguardano i disabili.

Il Regolamento, infatti, si applica alle persone "con disabilità" o a "mobilità ridotta", persone la cui mobilità nell'uso del trasporto è ridotta a causa di disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), handicap mentale o per ragioni di età. Le condizioni fisiche o mentali di tali persone richiedono maggiore attenzione e un adattamento del servizio per rispondere in modo adeguato alle loro esigenze.

Possiamo quindi dire che il regolamento CE 1107/ 2006 definisce e stabilisce una serie di regole per la tutela e l'assistenza di tutte queste categorie al fine di garantire loro l'assistenza necessaria, di tutelarle dalla discriminazione e di favorire l'uso dei servizi aerei commerciali in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, situato nel territorio di uno Stato membro.



In particolare, entrano in vigore gli articoli 3 (divieto di rifiutare il trasporto) e 4 relativi alle prenotazioni, alle regole in aeroporto, in volo ed all'arrivo, l'istituzione di un organismo responsabile a cui rivolgersi in caso di abusi o inadempienze e la definizione delle sanzioni. Gli articoli 5 e 6, invece, relativi alla creazione di strutture competenti per l'attuazione ed il controllo del Regolamento europeo, si applicheranno a partire dal luglio 2008, quando anche questa seconda parte del regolamento entrerà in vigore.

Articolo 3

Divieto di rifiutare il trasporto

Un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta:

- a) di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il presente regolamento;
- b) di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.

Il suddetto articolo rappresenta una grande novità dal momento che nessun aeroporto, né compagnia aerea né operatore turistico potrà rifiutare di accettare una prenotazione o di imbarcare un passeggero "per motivi di disabilità o mobilità ridotta".

L' **Articolo 4** prevede, invece, **deroghe, condizioni speciali e informazioni**, ossia:

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 3, un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico può rifiutare di accettare una prenotazione per una persona con disabilità o per una persona a mobilità ridotta o di imbarcarla:

- a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione;
- b) se le dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta.

In questi due casi, qualora una prenotazione non sia accettata, il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico sono tenuti a compiere tutti gli sforzi ragionevoli per proporre un'alternativa accettabile al passeggero. Qualora questo non fosse possibile, alla persona con disabilità deve essere offerto il rimborso o un volo alternativo, come previsto dal regolamento (CE) n. 261/2004. Il diritto di scelta fra un volo di ritorno e un volo alternativo è condizionato al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.



2. Per gli stessi motivi, il vettore aereo, il suo agente o un operatore turistico possono esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.

3. Il vettore aereo o un suo agente deve mettere a disposizione del pubblico, in formati accessibili e nelle stesse lingue rese disponibili a tutti i passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità dovute alle dimensioni dell'aeromobile. L'operatore turistico deve poi mettere a disposizione le norme di sicurezza e le restrizioni per i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" che esso organizza, vende o propone.

4. Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico esercita una deroga a norma dei paragrafi 1 o 2, è tenuto ad informare immediatamente la persona con disa-

bilità o la persona a mobilità ridotta delle ragioni di tale deroga e, se richiesto, il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico comunica tali ragioni per iscritto alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

Pertanto, al di fuori di ragioni di sicurezza (dettate dalla legge), nel caso di impossibilità di trasporto dovuta ad esempio alle dimensioni dell'aereo o dei suoi portelloni, devono essere offerte agli interessati delle alternative accettabili, oltre al rimborso del biglietto o la possibilità di prenotare un altro volo.

Viene, inoltre, sancito un vero e proprio dovere di assistenza gratuita per le operazioni di imbarco, sbarco, disponibilità di ascensori e di sedie a rotelle, aiuto negli spostamenti verso il banco del check in o nella sala per il ritiro del bagaglio o alla toilette, assistenza nelle operazioni di check in e di registrazione del bagaglio e per le procedure doganali. I vettori aerei ed gli aeroporti hanno, quindi, il dovere di avvalersi di personale adeguatamente formato, capace di garantire tale servizio. Pertanto i gestori degli aeroporti dovranno fornire ai propri dipendenti corsi di formazione e di aggiornamento.

Informazione e reclami

L'applicazione del Regolamento prevede che gli stati membri informino gli utenti dei loro diritti e della possibilità di sporgere reclamo ed un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicarsi in caso di violazione del regolamento stesso.

Il Centro Europeo Consumatori seguirà il cammino e gli sviluppi pratici di questo Regolamento CE ed attuerà un'ampia campagna divulgativa affinché tutti i cittadini siano quanto più informati sui propri diritti. Vi ricordiamo che per viaggiare sicuri bisogna essere informati sui propri diritti! Per qualsiasi dubbio, quindi, non esitate a contattarci.



Per maggiori informazioni:
Centro Europeo Consumatori Italia
Via G.M.Lancisi, 31 A - 00161 Roma
tel: 06 44238090; info@ecc-netitalia.it